

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3091**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore SCALERA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2004**

—————

Norme a favore del commercio equo e solidale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende promuovere il commercio equo. Nato in Europa alla fine degli anni Cinquanta, dall'idea del direttore di Oxfam UK di vendere nei propri negozi prodotti d'artigianato confezionati da profughi cinesi, il commercio equo è diventato oggi un importante metodo di cooperazione con i paesi in via di sviluppo (Pvs) che, migliorando l'accesso al mercato e le condizioni di vita dei produttori svantaggiati, cerca di riequilibrare i rapporti tra Nord e Sud del mondo. È noto che il meccanismo investe:

1. I produttori dei Pvs;
2. Le centrali d'importazione (*Alternative Trade Organization* - ATOs);
3. Le Botteghe del Mondo (BdM);
4. I consumatori;
5. Tutte le organizzazioni che lavorano per la sua diffusione e crescita.

La diversità e la complessità dei tanti soggetti coinvolti rende il commercio equo un movimento dinamico tanto che risulta difficile una sua categorizzazione o generalizzazione, ma, sicuramente, i principi fondamentali sui cui si basa sono gli stessi: rispetto di tutti i diritti umani, inclusi i diritti economici, politici e sociali, il diritto allo sviluppo ed un'economia ecologicamente sostenibile.

A livello internazionale si tende a dare una comune definizione di *fair trade*, che possa favorire una percezione omogenea del movimento, il rapporto con consumatori e operatori, il confronto con le istituzioni. Nell'ottobre 2001, la seguente definizione è oggi condivisa da tutti gli attori del movimento: «Il commercio equo è una *partnership* commerciale basata sul dialogo, la trasparenza e il rispetto, che mira ad una maggiore equità nel

commercio internazionale. Contribuisce allo sviluppo sostenibile offrendo migliori condizioni commerciali a produttori svantaggiati e lavoratori, particolarmente nel Sud, e garantendone i diritti. Le organizzazioni del commercio equo, col sostegno dei consumatori, sono attivamente impegnate a supporto dei produttori, in azioni di sensibilizzazione e in campagne per cambiare regole e pratiche del commercio internazionale convenzionale».

Questo disegno di legge, attraverso agevolazioni, intende sostenere le organizzazioni del *fair trade*, i cui obiettivi sono:

1. Migliorare le condizioni di vita e il benessere dei produttori favorendo l'accesso diretto al mercato, rafforzando le organizzazioni di produttori, pagando un prezzo «equo» e assicurando continuità nelle relazioni commerciali.
2. Promuovere opportunità di sviluppo per i produttori svantaggiati, in particolare donne e popolazioni indigene e proteggere i bambini dallo sfruttamento dei processi produttivi.
3. Accrescere la consapevolezza dei consumatori degli effetti negativi del commercio internazionale sui produttori in modo da consentire loro di esercitare positivamente le scelte di acquisto.
4. Offrire un esempio di *partnership* commerciale attraverso il dialogo, la trasparenza e il rispetto.
5. Promuovere campagne per il cambiamento delle regole e delle pratiche del commercio internazionale convenzionale.
6. Proteggere i diritti umani assicurando giustizia sociale e sicurezza economica.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Commercio equo e solidale)*

1. Al fine di promuovere uno sviluppo sociale ed economico durevole a beneficio dei piccoli produttori e dei lavoratori dei Paesi in via di sviluppo, è introdotto un regime fiscale agevolato dei prodotti del commercio equo e solidale che rispettano i criteri previsti dalle organizzazioni di certificazione del *fair trade*.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie e le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 1 nei limiti delle risorse stanziare dalla presente legge.

## Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è stanziata la somma di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2004, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

